SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2561)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CRISCUOLI, ANGELILLI, ALESSI, SELLITTI, MOLINARI, TI-BERI, LOMBARI, ZACCARI, PEZZINI, FERRONI, BATTINO VITTORELLI, GENCO, BOLETTIERI, PERRINO, DERIU, JANNUZZI, FOCACCIA, INDELLI, CAROLI, MO-NALDI, LOMBARDI, CASSINI, CELASCO, CORNAGGIA MEDICI, ROSATI, BARTOLO-MEI, PIASENTI e MONTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 1967

Residenza del personale dell'Aeronautica militare e dell'Esercito addetto a basi missilistiche in relazione alla edilizia popolare

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge tende ad evitare che al personale militare dell'Aeronautica e dell'Esercito venga tolto il proprio alloggio per il motivo della residenza durante il periodo di appartenenza a basi missilistiche, equiparandolo al personale imbarcato della Marina militare esente da residenza in base all'articolo 97 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sostituito dall'articolo 12 della legge 1° marzo 1952, n. 113.

In effetti, le basi missilistiche dell'Aeronautica militare e dell'Esercito sono batterie cantraeree mobili montate su carri trainabili soggetti a spostamenti, secondo l'esigenza, per la difesa del territorio nazionale.

Peraltro, quando fu fatta la legge per il personale imbarcato della Marina militare non vi erano ancora le basi missilistiche dell'Aeronautica militare e dell'Esercito, istituite soltanto il 1º maggio 1959 (vedi giornale dell'Aeronautica n. 17 del 31 agosto 1967, testo: il Generale Remondino ispeziona la prima Aerobrigata I. T.). Pertanto appare giusto che durante il periodo di appartenenza a dette batterie il proprio personale (dell'Aeronautica militare e dell'Esercito) venga a trovarsi negli stessi diritti di quello della Marina militare imbarcato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai fini dell'assegnazione in proprietà di case ecenomiche popolari costruite con il concorso o il contributo dello Stato, il per-

LEGISLATURA IV - 1963-67 -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sonale dell'Aeronautica militare e dell'Esercito, durante il periodo in cui è addetto a basi missilistiche, è equiparato al personale della Marina militare di cui alla lettera c) dell'articolo 97 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sostituito dall'articolo 12, legge 1º marzo 1952, n. 113.

Art. 2.

I provvedimenti di decadenza per difetto del requisito della residenza, pronunciati prima dell'entrata in vigore della presente legge nei confronti dei militari di cui all'articolo 1, soci delle cooperative edilizie mutuatarie della Cassa depositi e prestiti, o comunque fruenti di contributi dello Stato, perdono efficacia purchè gli interessati abbiano occupato e occupino tuttora l'alloggio cooperativo.